



CITTÀ DI ALESSANDRIA
Ufficio Disability Manager

Contributo
per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 09.01.1989, n. 13
Istruzioni e informazioni

LA LEGGE N. 13/89

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede la possibilità di richiedere un contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione.

Grazie al contributo riconosciuto dalla legge 13/89, è possibile ridurre le spese da sostenere per effettuare lavori all'interno della propria abitazione oppure in parti comuni, purché la persona disabile abbia la residenza anagrafica nell'edificio oggetto della richiesta di contributo oppure si impegni a trasferirla a lavori ultimati.

Nel caso in cui siano necessari lavori nelle parti comuni di un condominio, è necessario richiedere il consenso dell'Assemblea condominiale.

Per ottenere il contributo non è necessario che la casa sia di proprietà della persona disabile, il contributo può essere richiesto anche se l'abitazione è in affitto, purché ci sia il consenso del padrone di casa, ma le spese sono a carico di chi abita l'alloggio.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO

Hanno diritto al contributo ai sensi della legge 13/89:

- persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;
- persone che sostengono le spese, in qualità di proprietario dell'immobile o parente o altro soggetto, allo scopo di adattare l'alloggio o facilitare l'accesso all'edificio in cui risiede una persona disabile;
- condomini ove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni.

ATTENZIONE

Hanno diritto al contributo coloro che sostengono le spese, **ma la richiesta di contributo deve sempre essere presentata dalla persona disabile** anche se le spese sono sostenute da una persona diversa; in questo caso la domanda, presentata e firmata dalla persona disabile, deve essere controfirmata da chi sostiene le spese.

Pertanto possono verificarsi i seguenti casi:

- le spese sono sostenute dalla persona disabile, la domanda deve essere presentata dalla persona disabile;
- le spese sono sostenute dai genitori o dal tutore di una persona disabile, la domanda deve essere presentata da un genitore o dal tutore;
- le spese sono sostenute da una persona diversa dal disabile o dai genitori o dal tutore di una persona disabile, la domanda deve essere presentata dalla persona disabile (o da un genitore o dal tutore) e controfirmata dalla persona che sostiene le spese (proprietario, figlio, ecc...);

- le spese sono sostenute dal condominio, la domanda deve essere presentata dalla persona disabile o dai genitori o dal tutore e controfirmata dall'amministratore del condominio in qualità di rappresentante dello stesso.

SOGGETTI CHE NON HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:

- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l'istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dai presenti criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini di altro Stato in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
- b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferirla prima di ricevere il contributo. Non sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto abbia nell'immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell'avvenuto cambio di residenza nell'immobile oggetto degli interventi;
- c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purchè i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- d) non aver ottenuto, ai sensi della legge 13/89, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi, concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo stabilito al punto (determinazione ed erogazione del contributo);
- e) essere in possesso di una certificazione attestante un'invalidità permanente

INTERVENTI AMMISSIBILI

La domanda di contributo deve essere presentata per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici privati già esistenti alla data dell'11 agosto 1989, ubicati nei Comuni del territorio piemontese ove risiedono persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; per le parti comuni di un edificio; per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile. Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, deve essere formulata un'unica domanda per la realizzazione delle varie opere funzionalmente connesse.

Per gli edifici costruiti dopo l'11/08/1989 possono essere concessi contributi per interventi finalizzati all'accessibilità dell'immobile o alla singola unità immobiliare al fine di superare dislivelli e per la fruibilità e visitabilità dell'alloggio al fine di dotarlo di apparecchi sanitari e soluzioni tecniche necessarie. Gli interventi sono ammissibili purché al progetto dell'edificio sia stata allegata la relazione, ai sensi della legge 13/89, attestante l'adattabilità del medesimo.

In particolare, sono ammissibili a contributo gli interventi che garantiscono le seguenti funzioni:

- 1) l'accessibilità all'immobile e alla singola unità immobiliare;
- 2) la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Possono essere presentate non più di due domande da parte dello stesso soggetto disabile per lo stesso immobile: una per l'accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare e l'altra per la fruibilità e visitabilità degli spazi interni dell'alloggio.

Per interventi relativi all'accessibilità all'edificio o al singolo alloggio, da realizzare in immobili con più unità abitative, che interessino parti comuni, deve essere acquisito consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, definite la modalità di suddivisione della spesa tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale.

A seguito dell'avvenuta approvazione dell'assemblea condominiale, sia nel caso la stessa si limiti a dare il consenso, sia nel caso partecipi alla spesa, la richiesta di contributo deve essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo, in carta da bollo da € 14,62, su apposito modulo da ritirare presso il Servizio Solidarietà Sociale del Comune, deve essere presentata dalla persona disabile (o da parte di chi ne esercita la tutela o la podestà) per l'immobile nel quale ha la residenza anagrafica, entro il **1° marzo** di ogni anno, **prima di iniziare i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche**. In tal caso rientrano nella graduatoria dell'anno in corso.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. preventivo particolareggiato di spesa che descriva le opere da realizzare;
2. certificato medico in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico purché attesti la disabilità del richiedente, da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà ne derivino;
3. fotocopia della certificazione di invalidità al 100% rilasciata dalle Competenti Commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la certificazione di invalidità al 100% rilasciata da altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
4. fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal richiedente; ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
6. verbale dell'assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l'edificio non abbia l'Amministratore, il verbale dell'assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) relativa all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi, qualora l'alloggio non sia di proprietà del richiedente;
8. attestazione rilasciata dall'Ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Per quanto riguarda la documentazione di cui ai precedenti punti 3 e 8, la medesima dovrà essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui il disabile intenda avvalersi della priorità prevista nell'assegnazione del contributo per gli invalidi totali e per i nuclei familiari a basso reddito.

Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Per costi fino a Euro 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- Per costi da Euro 2.582,28 a Euro 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di Euro 7.746,85 il contributo è pari a Euro 2.582,28 più il 25% di Euro 5.164,57 cioè è di Euro 3.873,43);
- Per costi da Euro 12.911,42 a Euro 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di Euro 41.316,55 il contributo è pari a Euro 2.582,28 più il 25% di Euro 10.329,14 più il 5% di Euro 28.405,13 cioè è di Euro 2.582,28 + Euro 2.582,28 + Euro 1.420,26 ovvero ammonta a Euro 6.584,83).
- Per le domande finanziate con fondi regionali l'importo determinato è aumentato dell'incremento dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatosi nell'ultimo quadriennio che risulta pari al +14,72%.
- Il contributo massimo erogabile è pari a € 8.147,00 per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare e pari a € 8.147,00 per la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Pertanto raggiunto il contributo massimo concedibile non potranno più essere erogati ulteriori contributi regionali per il medesimo immobile o unità immobiliare.

Il contributo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile può essere richiesto in più volte, anche a distanza di alcuni anni.

L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, il costo dell'eventuale parcella del progettista non è ammesso a contributo.

L'I.V.A. resta a carico di chi sostiene le spese anche se il contributo copre integralmente il costo. Va comunque ricordato che l'I.V.A. deve essere calcolata al 4% se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche è affidato ad una o a più imprese, o ad un artigiano che si occupa dell'intera opera di ristrutturazione o parti di essa. Ad esempio è possibile contattare un'impresa che cura tutti gli interventi (unica fattura) oppure un muratore, un elettricista, un idraulico, ciascuno per le sue competenze, che rilasceranno diverse fatture con l'I.V.A al 4%. Per ottenere l'agevolazione sulle fatture devono essere riportati: il riferimento normativo (D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Tabella A parte seconda punti 41 ter e successive modificazioni), il tipo di intervento, specificando che si tratta di eliminazione di barriere architettoniche, e l'immobile in cui è stato realizzato.

Il contributo previsto dalla legge 13/89 è cumulabile con altri contributi, purchè l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta.

NOTA BENE il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta ma non può essere superiore all'importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda.

Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di minorazione (es.: trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di contributo non fanno decadere il diritto del disabile, o degli eredi, al contributo, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Comune, entro il 31 marzo, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, stabilisce il fabbisogno comunale e approva mediante provvedimento amministrativo, l'elenco delle domande ritenute ammissibili.

La Regione, dopo il ricevimento dell'elenco delle domande ritenute ammissibili predispone la graduatoria generale delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Regione.

La Regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La graduatoria generale regionale degli aventi diritto al contributo viene ordinata in base ai seguenti elementi:

- invalidità totale;
- indicatore ISEE del nucleo familiare in base al valore crescente;
- data di presentazione della domanda.

La graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione, per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di ripresentare una nuova domanda né una nuova verifica di ammissibilità da parte del Comune e potranno essere finanziate con fondi regionali secondo l'ordine sopra indicato.

La Regione Piemonte trasmetterà la graduatoria provvisoria ai Comuni che a loro volta comunicano ai richiedenti, mediante lettera, l'esito delle domande (se è stata o no accettata).

I richiedenti hanno a disposizione 30 giorni di tempo dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria per poter presentare eventuali ricorsi al Comune circa l'importo, la data, o la loro posizione in graduatoria, etc...

Quando il Comune ottiene la disponibilità dei fondi richiede, con lettera, all'interessato la/le fattura/e pagata/e relativa/e ai lavori svolti; inoltre invia un tecnico per un sopralluogo al fine di accertare che la realizzazione delle opere coincida con quanto dichiarato al momento della presentazione della

domanda e di verificare che la persona sia residente nell'edificio oggetto del contributo.

FUNZIONI DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 44/2000, sono di competenza della Regione Piemonte le funzioni amministrative di vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere ad un controllo a campione percentuale delle domande di contributo pervenute o qualora emerga un legittimo sospetto di dichiarazioni mendaci.

I controlli potranno essere effettuati tramite verifica tecnico-amministrativa sugli interventi realizzati.

INFORMAZIONI UTILI

- **Montascale a cingoli**

Nei casi in cui non sia possibile effettuare degli interventi in muratura per superare una o più rampe di scale, le persone riconosciute invalide, non deambulanti, hanno diritto ad un montascale a cingoli. Per questo tipo di richiesta è necessario rivolgersi all'Ufficio Assistenza e Protesica dell'Asl di Via Pacinotti, 38.

- **Eliminazione delle barriere architettoniche nelle case popolari**

Il contributo previsto dalla legge 13/89 è previsto solo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà privata.

Coloro che abitano in un edificio di proprietà di un ente pubblico (ATC, Comuni) ed hanno la necessità di effettuare interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono rivolgersi all'ente proprietario dell'edificio.

In questo caso la Regione riconosce un contributo per eliminare le barriere architettoniche direttamente all'ente e non all'interessato che non deve sostenere alcuna spesa.

- **Detrazioni fiscali (dichiarazione annuale dei redditi)**

E' possibile usufruire di una detrazione fiscale dall'Irpef sulle spese sostenute.

La detrazione è pari al 36% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa di Euro 48.000 per ciascun anno. Per potersi avvalere di tale facilitazione è necessario inviare con raccomandata, prima di effettuare l'intervento edilizio, una comunicazione di inizio lavori su apposito modello, indirizzata al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65129 Pescara.

Sul sito internet dell'Agenzia è disponibile il modello da utilizzare per la comunicazione sul quale occorre indicare la data in cui hanno avuto inizio i lavori.